

## SICUREZZA


### NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2016/425 SUI DPI

Destinatari: tutte le imprese

Dal 21/04/2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 2016/425 che ha sostituito la precedente Direttiva 89/686/CEE e che ha stabilito i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

È stato previsto un periodo transitorio di un anno (**fino al 21 aprile 2019**) che ha permesso ai Fabbricanti di adeguarsi al nuovo Regolamento.

La differenza principale è legata al fatto che ora vengono definite in modo chiaro e dettagliato le responsabilità che ognuno degli attori coinvolti nella filiera legata al dispositivo di protezione si deve assumere, dal fabbricante alla rete di distribuzione.



La documentazione allegata ai DPI prodotti dopo il 21/04/19 dovrà essere aggiornata per quanto riguarda:

- Schede tecniche;
- Dichiarazioni di conformità;
- Istruzioni (fornite insieme al DPI).

All'atto dell'acquisto di un nuovo DPI si potranno verificare quindi situazioni diverse:

- i DPI prodotti dopo il 21/04/19 dovranno necessariamente rispettare la nuova normativa così come la documentazione tecnica a corredo dei DPI stessi;
- i DPI prodotti prima del 21/04/19 potranno essere ancora venduti. I prodotti acquistati e certificati secondo la precedente direttiva 89/686/CEE potranno continuare ad essere utilizzati fino alla scadenza del dispositivo riportata sull'etichetta della confezione di vendita.

Riferimento: [Belleri Paola \(belleri@verdeconsulting.it\)](mailto:belleri@verdeconsulting.it)

### APPLICATIVO CIVA\_INAIL

Destinatari: tutte le imprese

A partire dal 27/05/19 alcuni servizi di certificazione, denuncia di messa in servizio, richiesta di prima verifica periodica, etc. di impianti e apparecchi devono essere richiesti all'INAIL esclusivamente utilizzando l'applicativo on-line CIVA.

INAIL ha inviato a tutte le aziende una comunicazione tramite PEC in merito alla nuova modalità di trasmissione delle denunce.

Tra i servizi che devono essere richiesti esclusivamente utilizzando l'applicativo on-line CIVA si segnalano:

- la denuncia di impianti di messa a terra;
- la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- la messa in servizio e l'immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
- il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
- le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
- la messa in servizio e l'immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
- la messa in servizio e l'immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
- l'approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
- le prime verifiche periodiche.

CIVA consente lo scambio in tempo reale di informazioni tra l'utente richiedente il servizio e il personale dell'Unità operativa territoriale INAIL di competenza.

Con l'avvio del servizio telematico CIVA, cambiano anche le procedure di pagamento delle prestazioni richieste.

Per accedere al servizio on-line è necessario essere registrati al portale INAIL attraverso uno dei profili a disposizione (es. Legale Rappresentante o altro soggetto delegato dalla ditta "consulente per le attrezzature e impianti").

Riferimento: [Paterlini Riccardo \(paterlini@verdeconsulting.it\)](mailto:paterlini@verdeconsulting.it)

## RIEPILOGO SCADENZE AMBIENTALI

### PAGAMENTO CANONE DEMANIALE

**Destinatari:** Titolari di concessioni su beni del demanio e utenze di acqua pubblica

Tutti coloro che a qualunque titolo hanno in essere una concessione demaniale (es. derivazione e utilizzo di acque pubbliche, attraversamenti aerei, ponti carrai, prelievi da sorgenti) sono obbligati a pagare un canone demaniale annuo alla Regione Lombardia.

Il canone demaniale è annuo, l'obbligo al pagamento si origina al 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Le somme dovute devono essere corrisposte in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento.

Come riportato sul sito, Regione Lombardia prevede di trasmettere entro giugno 2019, a tutti i soggetti titolari di concessione un avviso di scadenza del pagamento unitamente ad un bollettino MAV che riporterà la somma da versare a titolo di canone per l'anno 2019 e le relative modalità per effettuare il pagamento.

**N.B. Tuttavia in caso di mancata ricezione dell'avviso l'obbligo rimane. Chi non avesse ricevuto l'avviso deve pertanto procedere con il pagamento del canone;** gli importi unitari dei canoni demaniali per l'uso delle acque pubbliche per l'anno 2019 sono stati resi noti da Regione Lombardia con il D.d.s. 17769 del 29 novembre 2018 pubblicato sul B.U.R.L.; **abbiamo allegato la tabella degli importi aggiornati alla precedente informativa n. 5, però potete verificare con gli uffici competenti l'entità degli importi dovuti.**

**In caso di mancato pagamento la ditta è considerata inadempiente e soggetta a sanzioni, oltre che a ostacoli in eventuale sede di rinnovo (in cui vengono comunque verificati dall'ente tutti i pagamenti pregressi).**

Come ogni anno vi chiediamo di inviarcì la documentazione attestante l'avvenuto pagamento al fine di aggiornare il nostro archivio. Per ogni altra informazione si rimanda al sito di Regione Lombardia:

<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/tributi-e-canoni/canoni-demaniali/canoni-demaniali-uso-acque-pubbliche/canoni-demaniali-uso-acque-pubbliche>

Riferimento: Patrizia Gaglione ([gaglione@verdeconsulting.it](mailto:gaglione@verdeconsulting.it))

### COMPILAZIONE APPLICATIVO O.R.S.O. 3.0

**Destinatari:** Impianti autorizzati alla gestione di rifiuti

Si ricorda la scadenza al 30 giugno per la compilazione del primo trimestre dell'applicativo ORSO relativa al 2019.

VERDE Consulting provvede direttamente, solo per le aziende che ne hanno fatto richiesta, al contatto diretto per la compilazione dell'ORSO o all'invio di promemoria.

Riferimento: Riccardo Salvi ([salvi@verdeconsulting.it](mailto:salvi@verdeconsulting.it))

### TASSAZIONE COMUNALE PER RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

**Destinatari:** produttori rifiuti

Si segnala che un'Ordinanza della Corte di Cassazione (23 maggio 2019, n. 14038) ha stabilito che se il contribuente prova di non produrre rifiuti conferibili a smaltimento o rifiuti non assimilati o assimilabili, la parte variabile della Tia 1 (o Tari) sul magazzino non è dovuta. Fa comunque fede il regolamento comunale, tuttavia se lo stesso non prevedesse quanto sopra è possibile segnalarlo all'Ente, in quanto non conforme alla normativa vigente, chiedendo la revisione dell'importo.

Riferimento: Patrizia Gaglione ([gaglione@verdeconsulting.it](mailto:gaglione@verdeconsulting.it))

### MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI

**Destinatari:** Soggetti esportatori/importatori di rifiuti

La decisione del Consiglio dell'Unione europea 2019/638 dichiara l'adesione a nome dell'Ue alle proposte di modifiche della Convenzione di Basilea del 1989 sul trasporto rifiuti, che è alla base del Reg. UE 1013/2006 sui movimenti transfrontalieri di rifiuti.

Con tali proposte si prevede:

- la modifica agli allegati II, VIII e IX della Convenzione con riferimento ai controlli dei movimenti di alcuni rifiuti di plastica pericolosi (indicati nelle nuove voci degli allegati II e VIII della Convenzione, soggetti a procedura di notifica);
- la semplificazione della definizione dei rifiuti di plastica non pericolosi (codice di Basilea B3010 dell'allegato IX della Convenzione, soggetti soltanto agli obblighi generali ex art. 18 – lista verde).

Segnaliamo pertanto alle aziende interessate di prestare attenzione al futuro adeguamento normativo della classificazione delle materie plastiche ai sensi della Convenzione di Basilea e, quindi, del reg. UE 1013/2006.

Riferimento: [Claudio Ardesi \(ardesi@verdeconsulting.it\)](mailto:ardesi@verdeconsulting.it)

#### **AUTORIZZAZIONI IN VIA ORDINARIA "EOW"**

**Destinatari: Soggetti autorizzati al recupero in autorizzazione via ordinaria di EoW**

La materia del riconoscimento delle caratteristiche degli EoW è oggetto da tempo di ampio dibattito.

La recente L. 55/2019 sancisce l'utilizzo mirato dei criteri previsti dai decreti sul recupero semplificato dei rifiuti per la concessione delle autorizzazioni in via ordinaria "Eow", andando a modificare il comma 3 dell'articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) del Dlgs 152/2006, secondo il quale nelle more dell'adozione di decreti recanti i criteri Eow per specifiche tipologie di rifiuti, le autorizzazioni ordinarie per gli impianti di recupero rifiuti (ex Titolo III-bis o articoli 208, 209, 211 del, Dlgs 152/06) devono essere concesse:

*"per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività"*

sulla base dei criteri indicati nei provvedimenti che disciplinano il recupero semplificato dei rifiuti (Dm 5 febbraio 1998, Dm 161/2002 e Dm 269/2005), e secondo prescrizioni specifiche individuate nelle singole autorizzazioni.

Potranno seguire linee guida del Ministero dell' Ambiente per l'applicazione uniforme della disciplina a livello nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto e ai controlli sugli oggetti/sostanze che ne costituiscono il risultato.

I titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente al 18 giugno 2019 dovranno presentare istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida entro un anno dall'entrata in vigore delle stesse.

Segnaliamo pertanto alle aziende interessate di prestare attenzione al futuro rilascio delle suddette linee guida al fine di adeguarsi a quanto richiesto.

Riferimento: [Claudio Ardesi \(ardesi@verdeconsulting.it\)](mailto:ardesi@verdeconsulting.it)

#### **RIEPILOGO SCADENZE AMBIENTALI**

<b>Adempimento ambientale</b>	<b>Aziende interessate</b>	<b>Scadenza</b>
Compilazione primo trimestre applicativo ORSO per il 2019	Impianti autorizzati alla gestione rifiuti	<b>30/06/19</b>
Pagamento canoni demaniali	Titolari di concessione su beni del demanio e utenze di acqua pubblica	